

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE CHE HANNO SUBITO DANNI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE NEI GIORNI 27 E 28 LUGLIO, DI CUI ALLA DCM 19/09/2019, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI AREZZO E DI SIENA, E DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DI NOVEMBRE 2019, DI CUI ALLA DCM 02/12/2019, SUL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA - O.C.D.P.C. N. 932/2022

INDICE

1. Finalità e Risorse.....	3
1.1. Finalità e obiettivi.....	3
2. Requisiti di ammissibilità.....	3
2.1 Beneficiari.....	3
2.1. Condizioni di accesso.....	4
3. Spese ammissibili.....	5
4. Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione.....	6
4.1. Esclusioni.....	7
4.2. Procedura.....	7
5. Altri criteri e Perizia Asseverata.....	8
6. Valutazione e istruttoria.....	8
6.1. Modalità di istruttoria e fasi del procedimento.....	8
6.2. Istruttoria di ammissibilità.....	9
6.3. Integrazione documentale.....	9
7. Cause di inammissibilità.....	9
7.1. Formazione della graduatoria e concessione contributo.....	9
8. Verifiche, controlli e revoche.....	10
9. Responsabile del procedimento.....	10
10. Trattamento dei dati personali.....	11
11. Disposizioni finali.....	11

1. Finalità e Risorse

1.1. Finalità e obiettivi

In base all'articolo 1 dell'Allegato C della OCDPC 932/2022 (pubblicato G.U. 248 del 22/10/2022 serie generale) le presenti disposizioni definiscono i criteri direttivi per la determinazione dei contributi per i danni occorsi alle imprese agricole come indicate al successivo paragrafo 2.

Il sostegno di cui al presente provvedimento è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione Europea e riguarda esclusivamente la produzione e il commercio dei prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'aiuto è concesso per le finalità di cui all'art. 25, comma 2 lettera e) del Decreto legislativo 1/2018 "Codice della Protezione Civile".

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile per la presente procedura è di euro 825.000,00.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Beneficiari

Sono ammesse a beneficiare del sostegno le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese la cui attività non risulti cessata al momento in cui hanno presentato la domanda di contributo.

I richiedenti, devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti, che saranno verificati dall'ufficio istruttore a seguito della presentazione di richiesta di erogazione del contributo, come di seguito specificato:

1. nei giorni dell'evento del 27 e 28 luglio 2019, di cui alla DCM 19/09/2019 (elenco beneficiari allegato "B"), ovvero in quelli dell'evento di novembre 2019, di cui alla DCM 02/12/2019 (elenco beneficiari allegato "C"), erano proprietari o titolari di diritti reali (usufrutto, uso) o personali (comodato, locazione) di godimento rispetto agli immobili per cui sono stati dichiarati i danni;
2. hanno presentato la domanda di contributo, utilizzando il modello C1 o C2 di documentazione allegato alla nota del Responsabile del Settore Protezione Civile dell' 08/11/2019 inviata a tutti i comuni interessati dall'evento e alle amministrazioni provinciali di Arezzo e di Siena;
3. hanno presentato la domanda di contributo, utilizzando il modello C1 o C2 di documentazione allegato alla nota del Responsabile del Settore Protezione Civile del 01/07/2020 inviata a tutti i comuni interessati dall'evento e alle amministrazioni provinciali interessate;
4. Essere impresa attiva e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, fatta eccezione per il concordato preventivo con continuità aziendale e l'accordo di ristrutturazione dei debiti;
5. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (DURC); non avere ricevuto altri aiuti o indennizzi assicurativi per gli stessi beni oggetto del contributo, salvo quanto specificato al paragrafo "Quantificazione del contributo";
6. Non essere stati esclusi nell'istruttoria del contributo di primo sostegno per mancanza di requisiti e/o di elementi essenziali.

2.1. Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Beneficiari" devono dichiarare al momento della presentazione dell'istanza di erogazione di essere consapevoli che, per poter ricevere il contributo, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC) alla data di presentazione della richiesta di contributo e fino alla data di erogazione;
 2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale¹ o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
 3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e tranne nei casi in cui lo stato di difficoltà sia conseguente ai danni arrecati da calamità naturali;
 4. ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 1408/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (25.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto l'equivalente sovvenzione lordo);
 5. possedere il fascicolo elettronico aziendale costituito ai sensi del DPR 503/99 ed essere iscritto all'anagrafe regionale sul sistema informativo di Artea;
- Oltre a quanto sopra riportato, i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:
6. di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;
 7. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente.

I requisiti devono essere posseduti e verificati prima dell'atto di assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti, la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Formazione della graduatoria e concessione contributo".

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti all'eccezione del punto 4, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio, con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- il mancato soddisfacimento della condizione di ammissibilità di cui al precedente punto 4 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

¹Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

3. Spese ammissibili

Sono ammissibili i contributi finalizzati:

- a) alla delocalizzazione dell'immobile, previa demolizione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato con provvedimento della pubblica autorità, mediante ricostruzione o acquisto di nuova unità in altro sito dello stesso Comune o di altro Comune della medesima Regione o Provincia autonoma, qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato. Il contributo eventualmente concesso per l'immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni;
- b) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto, previa demolizione dell'immobile se necessaria;
- c) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
- d) al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso;
- e) all'acquisto di scorte vive e/o morte danneggiate o distrutte e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso;
- t) al ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati, anche che si qualificano come beni immobili ossia incorporati al suolo, nonché degli impianti arborei;
- g) al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva.

3.1. Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potrà eccedere in quantità e valore quello dei beni distrutti o danneggiati, nel pieno rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di stato.

3.2. Gli immobili distrutti o danneggiati per cui è possibile accedere al contributo sono quelli costituenti alla data dell'evento calamitoso:

- a. la sede legale e/o operativa di attività economiche e produttive;
- b) oggetto dell'attività, ovvero quelli realizzati e/o gestiti dall'impresa (ad es. impresa di costruzioni, società immobiliare) nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale); si deve trattare di immobile completamente ultimato, accatastato e quindi funzionale alla sua destinazione che può essere abitativa o produttiva.

3.3. L'immobile per cui è possibile accedere al contributo è quello che alla data dell'evento calamitoso l'impresa, per l'esercizio della propria attività, possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es.: usufrutto) o detiene a titolo di diritto personale di godimento (es.: affitto, comodato). Sono pertanto esclusi i beni immobili, di proprietà di una persona fisica che non eserciti essa stessa l'attività economica e produttiva.

3.4. Nel caso previsto al precedente comma 3.2, lettera a):

- la demolizione dell'immobile da delocalizzare è preconditione per l'accesso al contributo e sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari;
- non si procede a demolizione solo nel caso in cui la stessa sia vietata da vigenti normative di settore o l'immobile faccia parte di una unità strutturale o di un aggregato strutturale secondo la definizione di cui alle norme tecniche per le costruzioni - NTC 2018, e la demolizione ne comprometta la sicurezza strutturale.

4. Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione

4.1 I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello indicato nel modulo CI o C2 e quello risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 4.3, tenuto conto di quanto già erogato a titolo di contributo di primo sostegno. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati, fermo restando il criterio del minor valore indicato al primo periodo.

4.2. Relativamente all'immobile nel quale ha sede l'attività, i contributi previsti ai sensi del punto 3. c) sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a:

4.2. 1. elementi strutturali verticali ed orizzontali;

4.2.2. impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;

4.2.3. finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, contro soffittature, tramezzature e divisori in generale;

4.2.4. serramenti interni ed esterni. Tali contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia. Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia. Fermi restando il limite percentuale del 50% sul minor valore previsto al punto 4.1 ed il massimale previsto al punto 4.4;

4.3. Per le domande di contributo riguardanti:

a) il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, il contributo è concesso fino al 50% del minor valore indicato al punto 4.1, e comunque nel limite massimo di cui al punto 4.4;

b) la ricostruzione nel medesimo sito dell'immobile distrutto o la delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o dichiarato totalmente inagibile, tramite ricostruzione o acquisto di altro immobile, nella perizia asseverata di cui al paragrafo 9, il tecnico incaricato, avvalendosi di tutte le informazioni a sua disposizione, deve determinare il valore che l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso ed il contributo è concesso fino al 50% del minore importo tra il valore determinato in perizia e il costo sostenuto per la ricostruzione in sito, la costruzione o l'acquisto di un immobile in altro sito e comunque nel limite massimo di cui al punto 4.4. Nel caso di delocalizzazione con acquisto di altro immobile si tiene conto del prezzo di acquisto risultante da contratto definitivo o preliminare di compravendita;

c) il ripristino o la sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al punto 4.1 e comunque nel limite massimo di cui al punto 4.4;

d) l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso, invi comprese le scorte vive o morte il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al punto 4.1 e comunque nel limite massimo di cui al punto 4.4.

e) il ripristino/sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati il contributo è concesso fino al 50% se si qualificano come beni immobili e fino all' 80% se si qualificano come beni mobili del minor valore indicato al punto 4.1, e comunque nel limite massimo di cui al punto 4.4;

f) il ripristino/sostituzione di beni mobili registrati oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al punto 4.1 e comunque nel limite massimo di cui al punto 4.4;

g) il ripristino di aree/fondi esterni all'immobile sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva qualora siano condizioni necessarie ad evitarne la delocalizzazione, il contributo è concesso fino al 50% del minor valore indicato al punto 4.1 , e comunque nel limite massimo di cui al punto 4.4.

4.4. Il contributo è concesso entro il limite massimo complessivo di euro 25.000,00 (nei limiti dell'importo massimo concedibile ai sensi del Reg. UE 1408/2013) per tutte le tipologie di contributo.

4.5. Per le prestazioni tecniche connesse con i danni di cui al punto 3 b) (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi, fermi restando i massimali sopra indicati.

4.6. La valutazione dei danni ai beni mobili strumentali all'attività, da effettuarsi tramite perizia asseverata, deve riferirsi ai beni presenti, alla data dell'evento calamitoso, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P. R. n. 60011973 o in altri registri e basarsi sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso; in caso di riparazione, la percentuale fino all'80% si applica sul costo stimato dal perito o, se di importo inferiore, sulla spesa effettiva per la riparazione; in caso di sostituzione del bene, la percentuale fino all'80% si applica sulla differenza tra il valore che gli attivi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento o, se di importo inferiore a tale differenza, sul prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, al netto dell'eventuale valore di recupero del bene dismesso

4.7. Gli eventuali importi, già riconosciuti per l'immediato sostegno, che costituiscono anticipazione del contributo, devono essere detratti dallo stesso.

4.1. Esclusioni

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:

- a) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'impresa agricola e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
- b) ad aree e fondi esterni al fabbricato, distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, sede legale e/o operativa dell'impresa agricola, qualora l'intervento non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione;
- c) relativamente ai danni di cui ai punti 3.a), 3.b) e 3.c), ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo, altresì, quanto previsto all'articolo 34-bis "Tolleranze costruttive" del D.P.R. n.380/2001;
- d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- f) ai beni mobili registrati, se non sono beni oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'impresa agricola;
- g) alle parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, in quanto tale fabbisogno è riconoscibile nella ricognizione dei privati.

4.2. Procedura

I soggetti elencati nei documenti riepilogativi allegati B e C, possono presentare domanda di ammissione al contributo corredata dalla perizia asseverata di cui al paragrafo 5, tramite posta elettronica certificata (PEC) **all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it a partire dalle ore 9:00 del 16/11/2022.** L'istanza deve essere indirizzata al settore **"Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici"**.

Il termine ultimo assegnato alle imprese per l'invio della domanda di ammissione al contributo è fissata alle ore 23,59 del 27/12/2022.

Gli uffici competenti per l'istruttoria provvederanno alla verifica dei requisiti di ammissibilità, come specificato al paragrafo 6.2 e alla predisposizione dell'elenco delle domande ammesse al contributo con i relativi importi assegnati e dell'elenco delle domande escluse, trasmettendoli al settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici". Entro il 10/02/2023 il settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici" adotterà il provvedimento di approvazione dei suddetti elenchi fissando altresì il termine ultimo per la presentazione della documentazione di spesa.

La documentazione di spesa va inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) **all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente eseguiti dai beneficiari a partire dalla data successiva al verificarsi dell'evento calamitoso di riferimento.

L'organismo istruttore verifica che la documentazione prodotta rispetti quanto indicato nella domanda di contributo e nella perizia asseverata ivi allegata, secondo quanto previsto dall'O.C.D.P.C. 932/2022 allegato C punto n. 9.

La rendicontazione deve contenere la seguente documentazione:

- tabella riepilogativa dei costi sostenuti con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o da altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al mantenimento dei requisiti;
- il conto corrente bancario da cui sono effettuati i pagamenti deve essere intestato al soggetto richiedente.

I beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni dalla data in cui è concesso il contributo.

L'erogazione del contributo, previa verifica della sussistenza dei requisiti elencati al paragrafo 2, verrà effettuato dall'Ufficio istruttore competente.

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 150 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento.

La mancata presentazione di istanza di erogazione, entro il termine sopra indicato è equiparata ad una rinuncia.

La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

Per i beneficiari che hanno ricevuto indennizzi assicurativi, o per cui gli stessi sono in corso di quantificazione, la liquidazione del contributo avviene previa acquisizione dei dati sugli indennizzi percepiti o deliberati, fino a concorrenza della differenza tra il valore del bene danneggiato e l'importo già rimborsato e fermo restando il limite massimo complessivo di Euro 25.000,00 (nei limiti dell'importo massimo concedibile ai sensi del Reg. UE 1408/2013).

Le fase di rendicontazione e erogazione del contributo, sopra descritte, sono subordinate all'assegnazione dei fondi da parte del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Altri criteri e Perizia Asseverata

In presenza di indennizzi assicurativi o contributi da corrispondere da altro Ente Pubblico si rimanda a quanto previsto dall'O.C.D.P.C. 932/2022 allegato C punto n. 8.

Per le istrutture distrutte o sgomberate da delocalizzare si rimanda a quanto previsto dall'O.C.D.P.C. 932/2022 allegato C punto n. 10.

La perizia asseverata predisposta utilizzando uno dei modelli approvati con il decreto che approva il presente bando. Ai fini della corretta compilazione si rimanda a quanto previsto dall'O.C.D.P.C. 932/2022 allegato C punto n. 9.

6. Valutazione e istruttoria

6.1. Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'attività istruttoria regionale è svolta dall'Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'agevolazione prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione. Detta rinuncia non determina l'adozione di un atto di revoca da parte dell'amministrazione.

L'iter procedimentale si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità (v. paragrafo 5.2).
- formazione dell'elenco delle imprese ammesse e importi concessi (v. paragrafo 6.1)

6.2. Istruttoria di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti ivi elencati;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo Condizioni di accesso.

6.3. Integrazione documentale

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dall'Ufficio istruttore è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui l'Amministrazione regionale e l'Ufficio istruttore lo riterranno necessario.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà esaminata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti come obbligatori e non presentati con la domanda.

7. Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio, **immediatamente verificabili**:

- la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti di cui al paragrafo 4.2;
- l'errato invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata sottoscrizione delle autocertificazioni richieste dal bando;
- la mancata allegazione del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e degli altri firmatari le dichiarazioni facenti parte della domanda;
- la mancata allegazione della documentazione obbligatoria a corredo della domanda;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo Condizioni di accesso.

7.1. Formazione della graduatoria e concessione contributo

Al termine dell'istruttoria di rendicontazione il Settore competente, sulla base degli esiti istruttori trasmessi dagli U.C.I. competenti, adotterà quindi l'atto con cui verranno approvati i seguenti elenchi trasmessi unitamente ai suddetti verbali istruttori:

- imprese ammesse, con importi liquidati alla luce delle risorse effettivamente assegnate;
- imprese non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2 ovvero a seguito di rinuncia;

Il suddetto atto viene trasmesso ai richiedenti con comunicazione inviata tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) a cura dell'Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Il soggetto richiedente che, dopo aver presentato istanza di contributo, ceda l'attività economica, decade dal contributo medesimo.

Il Settore Competente, "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici", provvede a predisporre gli atti di impegno e liquidazione, a favore dei beneficiari, delle somme necessarie a far fronte alle richieste esaminate con esito positivo.

L'ufficio competente provvede all'aggiornamento delle informazioni necessarie alla predisposizione del rendiconto alla Ragioneria Generale dello Stato inserendo sulla piattaforma informatica predisposta dalla Regione Toscana per ogni beneficiario:

- la domanda presentata con i relativi allegati;
- la documentazione di spesa presentata;
- il mandato quietanzato.

Qualora dalle verifiche operate dall'ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.) si riscontrassero delle carenze documentali lo stesso si attiva tempestivamente per l'integrazione della documentazione. Nel caso in cui il riscontro della carenza documentativa sia rilevato dal Settore Contabilità, quest'ultimo segnala al Settore competente quanto rilevato, perché si faccia inoltrare tempestivamente l'integrazione documentale. In caso di inadempienza degli obblighi rendicontativi, che impediscano al Commissario di assolvere correttamente ai propri adempimenti rendicontativi, le somme per le quali non sia pervenuta la documentazione giustificativa saranno oggetto di provvedimento di recupero da parte del Commissario.

8. Verifiche, controlli e revoche

L'ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.), verifica la documentazione di spesa presentata dai soggetti richiedenti l'erogazione con le modalità descritte nel paragrafo procedura e, prima di procedere alla liquidazione, provvede ad acquisire i codici SIAN ed, in caso di esito negativo, comunica al richiedente le cause di inammissibilità e l'avvio del procedimento di revoca ai sensi della L. 240/1990. Il richiedente può presentare eventuali osservazioni o controdeduzioni entro 15 gg. dalla comunicazione di non ammissibilità. L'Ufficio competente esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, è comunicata al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario viene confermato l'esito di non ammissibilità.

L'ufficio competente provvede ad estrarre dall'elenco delle domande ricevute un campione pari al 20% delle domande presentate sul quale effettuare una verifica relativamente ai dati ed alle informazioni rilasciate in sede di rendicontazione ed oggetto della dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato, sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm. ed ii.

Sul campione selezionato saranno inoltre effettuate verifiche relative al nesso di causalità del danno con l'evento. Il controllo è esplicito tramite sopralluoghi o con l'ausilio delle mappe di ricognizione delle aree colpite dall'evento nonché presso gli uffici tecnici degli Enti competenti.

Al soggetto interessato dal controllo viene data apposita comunicazione e l'interessato è obbligato ad esibire, pena la revoca del contributo, tutta la documentazione di cui è stata dichiarata l'esistenza.

I controlli a campione sono effettuati entro i termini previsti per l'erogazione del contributo.

Nel caso in cui emergano motivi di revoca successivamente all'avvenuta erogazione, derivanti dagli esiti dell'interrogazione della banca dati antimafia o dall'emergere di fatti che determinano il venir meno della concessione del contributo, il Settore responsabile del procedimento, previo avvio di revoca sopra descritto, cura il procedimento di revoca e di recupero dell'aiuto erogato.

La Regione Toscana provvede alla fase del recupero coattivo mediante recupero in bonis o iscrizione a ruolo secondo quanto disciplinato dal regolamento di contabilità (D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii.).

9. Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per il bando e la formazione della graduatoria: il Dirigente del Settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici" che approva la graduatoria;
- b) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici" della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale con le modalità di cui alla D.G.R. n. 1040 del 02.10.2017.

10. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal presente intervento;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente intervento, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è il dr. Leonardo Borselli (dati di contatto: email:dpo//@regione.toscana.it/ <mailto:rpd@regione.toscana.it>).

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

L'interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE/2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regione.toscana.it). Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati che lo riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE/2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/>) e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità

(<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

11. Disposizioni finali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.